

Delibera n. 200/2025

Procedimento di revisione della delibera n. 22/2019. Proroga del termine della consultazione indetta con la delibera n. 169/2025.

L'Autorità, nella sua riunione del 20 novembre 2025

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) e, in particolare, l'articolo 9 che impone l'obbligo di una comunicazione preventiva alla Commissione europea *"prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative"* in attuazione del citato Regolamento;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014, COM (2014) 232 final, sull'interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3577/92;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011) e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti, e, in particolare:
- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso equa e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
 - il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *"definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori"* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;
 - il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, *"a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto*

della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente nonché a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”, oltre che a definire “gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o con prevalente partecipazione pubblica [...] nonché per quelli affidati direttamente” e a determinare “(s)ia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente [...] la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”; la medesima lettera stabilisce inoltre che l'Autorità prevede, per tutti i contratti di servizio, “obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”;

- il comma 3, lettera a), che prevede, in particolare, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, “può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici [...]”;
- il comma 3, lettera b), che prevede, in particolare, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, “determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate [...]”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare:

- l'articolo 27, comma 12-quater, che prevede, *inter alia*, che l'ente affidante “si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente”;
- l'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, che integra il sopra citato articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente “*l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario*”;

- l'articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) ed e) che introduce disposizioni in tema di svolgimento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attribuendo specifiche competenze regolatorie all'Autorità, prevedendo che la stessa detti "regole generali in materia di:
 - a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;
 - b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;
 - e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente";

VISTA

la delibera CIPE 9 novembre 2007, n. 111, recante "Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse", Pubblicata su GUCE, Serie generale, n. 50 del 28 febbraio 2008;

VISTA

la delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019 con la quale l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante "misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare ai sensi

dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”.

VISTA

la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;

VISTA

la delibera n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 con la quale l'Autorità ha approvato le *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;

VISTA

la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019), con la quale l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”*;

VISTA

la delibera n. 113/2021 del 29 luglio 2021 (*“Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020”*), con la quale l'Autorità ha disposto l'integrale sostituzione della Misura 12, del relativo Annesso 3 e, a fini di coordinamento, delle definizioni di cui alle lettere o), cc) e dd), della delibera n. 154/2019;

VISTA

la delibera n. 64/2024 del 15 maggio 2024 con la quale l'Autorità ha concluso il *“Procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 201/2022, avviato con delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023”*;

VISTA

la delibera n. 177/2024 del 29 novembre 2024 con la quale l'Autorità ha concluso il *“Procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato “A” alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera n. 244/2022 del 14 dicembre 2022”*;

VISTA

la delibera n. 169/2025 del 24 ottobre 2025 con la quale l'Autorità ha avviato il *“procedimento di revisione della delibera n. 22/2019”* e indetto la relativa consultazione individuando nel 24 novembre 2025 il termine per la presentazione

di osservazioni e proposte da parte degli interessati, e nel 30 aprile 2026 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la nota prot. ART 93438/2025 del 18 novembre 2025 con la quale le associazioni di categoria Assarmatori e Confitarma hanno rappresentato, *“alla luce dell’ampiezza delle modifiche prospettate, che incidono su numerosi profili regolatori, economici, industriali e giuridici”*, la necessità di una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni;

RITENUTO opportuno, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli *stakeholder*, anche in considerazione che l’istanza è pervenuta da associazioni di categoria che raggruppano un significativo numero di imprese interessate dall’applicazione della delibera n. 22/2019, di prorogare il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al punto 5 del dispositivo della delibera n. 169/2025 fino al 16 gennaio 2026;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, la consultazione indetta con la delibera n. 169/2025 del 24 ottobre 2025 sullo schema di atto recante “Revisione della delibera n. 22/2019”, di cui all’Allegato “A” della medesima delibera;
2. di individuare nel 16 gennaio 2026 il termine di cui al punto 5 del dispositivo della delibera dell’Autorità n. 169/2025, e al relativo Allegato “B”, entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento posto in consultazione con la delibera stessa, secondo le modalità già individuate dal medesimo Allegato “B”.

Torino, 20 novembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)